

# *Centro Studi Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it*

*Napoli, li 30 agosto 2005*

## *Circolare informativa n° 21/2005*

**A tutte le Aziende Assistite**

**Loro sedi**

### **Scadenario contrattuale - Settembre 2005.**

Come ormai di consueto, Vi segnaliamo, le variazioni retributive che interesseranno il prossimo mese di settembre 2005 e per ogni singolo contratto collettivo di riferimento:

#### **AUTOSCUOLE - IPOTESI DI ACCORDO 5 LUGLIO 2005**

##### Una tantum

Ai lavoratori in servizio al 5 luglio 2005, e a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2004 - 30 giugno 2005, spetta un importo forfettario una tantum di € 550,00 da corrispondere in due tranches. La prima, pari a € 300,00 deve essere erogata con la retribuzione del mese di settembre 2005.

L'importo di cui sopra - non utili agli effetti dei vari istituti contrattuali, né per il calcolo del Tfr - viene proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2004 nonché per il personale part-time, considerando, a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni come mese intero.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, intervenute nel periodo di carenza, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico degli Istituti competenti e di integrazioni a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo forfettario.

La seconda tranche dovrà essere erogata con la retribuzione del mese di febbraio 2006.

#### **AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - VERBALE DI INCONTRO 23 GIUGNO 2005**

##### Una tantum

Dato il protrarsi dei tempi rispetto al rinnovo del CCNL 13 giugno 2000, le Parti hanno deciso che nel periodo tra luglio e settembre 2005 le aziende devono erogare in un'unica soluzione ai lavoratori in forza al 23 giugno 2005, la somma una tantum di € 250,00 lorde procapite a parziale copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale somma verrà riproporzionata per i part-time in funzione dell'orario contrattuale e per i contratti a tempo determinato in base alla durata del contratto; per i lavoratori in prova l'importo verrà erogato subordinatamente al positivo superamento del periodo di prova. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della definizione del rinnovo contrattuale l'importo verrà trattenuto al lavoratore per la parte non dovuta con le competenze di fine rapporto.

L'una tantum verrà recuperata fino a concorrenza dalle aziende sulle future erogazioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale. L'importo non concorre a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti, compreso Tfr. Dall'importo non verrà detratta l'Ivc sino ad oggi erogata e che continuerà ad essere erogata nei valori in essere.

## **CASE DI CURA PRIVATE PERSONALE MEDICO - CCNL 19 GENNAIO 2005**

### **Arretrati**

Gli arretrati contrattuali da riconoscere per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 - che per espressa volontà delle Parti stipulanti spettano ai soli medici in forza alla data del 1° gennaio 2005 - sono determinati negli importi di seguito indicati da dividere in tre tranches, la terza tranche deve essere erogata con le competenze di settembre 2005. Tali somme devono essere erogate per i soli mesi maturati in rapporto all'effettivo servizio prestato: di esse si terrà conto ai fini del computo del Tfr.

<b>Qualifica</b>	<b>Tempo pieno</b>	<b>Tempo definito</b>
Direttore sanitario e Responsabile	4.000,00	3.000,00
Aiuto	3.000,00	2.500,00
Assistente	2.500,00	2.000,00

La prima e la seconda tranche sono state erogate, rispettivamente, con le competenze di marzo 2005 e di giugno 2005.

## **GOMMA E PLASTICA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - ACCORDO DI RINNOVO 17 GIUGNO 2004**

### **Aumento minimi tabellari**

Con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo contrattuale</b>	<b>Indennità contingenza</b>	<b>E.d.r.</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
Q	20,88	1.128,63	533,62	10,33	100	1.772,58
8	19,84	1.077,67	532,77	10,33	--	1.620,77
7	17,75	964,80	528,22	10,33	--	1.503,35
6	15,66	834,44	522,21	10,33	--	1.366,98
5	14,40	756,04	518,28	10,33	--	1.284,65
4	13,50	699,60	516,23	10,33	--	1.226,16
3	13,14	663,03	514,44	10,33	--	1.187,80

2	12,60	628,22	514,31	10,33	--	1.152,86
1	10,51	553,09	512,11	10,33	--	1.075,53

## **GRAFICA ED EDITORIA AZIENDE INDUSTRIALI - IPOTESI DI ACCORDO 24 FEBBRAIO 2004**

### **AUMENTO MINIMI TABELLARI**

Con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo contrattuale</b>	<b>Indennità contingenza</b>	<b>E.d.r.</b>	<b>Totale</b>
Q	19,03	1.333,95	539,99	10,33	1.884,27
AS	18,88	1.327,63	539,99	10,33	1.877,95
A	15,97	1.120,96	533,19	10,33	1.664,48
B1	14,90	1.046,31	530,40	10,33	1.587,04
B1 Par. 201	15,36	1.078,41	530,40	10,33	1.619,14
B2	13,99	980,29	528,03	10,33	1.518,65
B3	12,99	910,09	525,48	10,33	1.445,90
C1	12,00	840,41	523,01	10,33	1.373,75
C2	10,55	741,72	519,63	10,33	1.271,68
D1	9,55	671,27	517,35	10,33	1.198,95
D2	8,71	610,73	515,40	10,33	1.136,46
E	7,64	536,59	512,87	10,33	1.059,79

## **IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 23 GIUGNO 2005**

### **Una tantum**

Ai lavoratori in servizio al 1° luglio 2005, spetta un importo forfettario una tantum - da liquidare con le competenze relative al mese di settembre 2005 - da corrispondere per ogni singolo mese del periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2005, nelle seguenti misure mensili:

<b>Livelli</b>	<b>Importi mensili</b>
----------------	------------------------

8	39,34
7A	35,44
7B	33,70
6A	32,07
6B	30,59
5A	29,08
5B	27,84
4A	26,63
4B	25,82
3A	25,00
3B	23,83
2A	23,74
2B	21,36
1	19,22

Detti importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo suddetto, computando come mese intero la frazioni pari o superiori a 15 giorni e trascurando le inferiori.

**IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO ECONOMICO 24 GIUGNO 2005**

**Una tantum**

Ai lavoratori in servizio al 1° luglio 2005, e a copertura del periodo 1° gennaio - 30 giugno 2005, viene riconosciuto, con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005, un importo mensile nelle seguenti misure:

<b>Livello</b>	<b>Importo</b>
8	39,34
7A	35,44
7B	33,70
6A	32,07

6B	30,59
5A	29,08
5B	27,84
4A	26,63
4B	25,82
3A	25,00
3B	23,83
2A	23,74
2B	21,36
1	19,22

Tali importi spettano in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo sopra indicato e vengono liquidati al netto delle somme corrisposte a titolo di Ivc. Gli importi non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale fatta eccezione per il Tfr.

I compensi forfettari saranno riconosciuti anche in caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nel periodo sopra indicato; i distinti datori di lavoro corrisponderanno le somme in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato alle loro dipendenze nel periodo di riferimento.

L'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata a decorrere dal 1° luglio 2005.

### **MAGAZZINI GENERALI - VERBALE DI INCONTRO 23 GIUGNO 2005**

#### **Una tantum**

Dato il protrarsi dei tempi rispetto al rinnovo del CCNL 20 luglio 2000, le Parti hanno deciso che nel periodo tra luglio e settembre 2005 le aziende devono erogare in un'unica soluzione ai lavoratori in forza al 23 giugno 2005, la somma una tantum di €250,00 lorde procapite a parziale copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale somma verrà riproporzionata per i part-time in funzione dell'orario contrattuale e per i contratti a tempo determinato in base alla durata del contratto; per i lavoratori in prova l'importo verrà erogato subordinatamente al positivo superamento del periodo di prova. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della definizione del rinnovo contrattuale l'importo verrà trattenuto al lavoratore per la parte non dovuta con le competenze di fine rapporto.

L'una tantum verrà recuperata fino a concorrenza dalle aziende sulle future erogazioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale. L'importo non concorre a formare base per il calcolo di tutti gli istituti contrattuale diretti, indiretti e differiti, compreso Tfr. Dall'importo non verrà detratta l'Ivc sino ad oggi erogata e che continuerà ad essere erogata nei valori in essere.

### **POLIGRAFICI - IPOTESI DI ACCORDO 25 LUGLIO 2005**

#### **Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani**

A decorrere da settembre 2005, la vigente aliquota di solidarietà (14,75%) a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo è elevata al 16,75%. Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva dell'aliquota a carico del dipendente dello 0,50%. Conseguentemente l'aliquota complessiva della contribuzione risulta pari al 20,55% (16,75% per solidarietà e 3,80% per capitalizzazione) di cui 20,05 a carico azienda e 0,50 a carico dipendente.

### **SCUOLE PRIVATE LAICHE - ACCORDO DI RINNOVO 30 MARZO 2004**

#### **Aumento minimi tabellari**

Con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo conglobato</b>	<b>Totale</b>
8B	24,13	1.212,52	1.212,52
8A	22,80	1.149,84	1.149,84
7	21,83	1.096,96	1.096,96
6	21,50	1.080,41	1.080,41
5	21,50	1.080,41	1.080,41
4	20,17	1.013,62	1.013,62
3	19,20	964,74	964,74
2	18,31	920,30	920,30
1	17,88	898,51	898,51

#### **Orario di lavoro**

A decorrere dal 1° settembre 2005, l'orario di lavoro normale per gli educatori di asili nido e gli operatori di ludoteca è di 36 ore settimanali.

### **SCUOLE PRIVATE MATERNE FISM - VERBALE DI RINNOVO 16 APRILE 2004**

#### **Aumento minimi tabellari**

A decorrere dal 1° settembre 2005, vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo conglobato</b>	<b>Totale</b>
8	31,20	1.308,97	1.308,97
7	30,48	1.279,08	1.279,08

6	27,75	1.164,55	1.164,55
5	27,42	1.150,62	1.150,62
4	26,00	1.090,92	1.090,92
3	25,19	1.056,99	1.056,99
2	25,16	1.055,60	1.055,60
1	24,21	1.015,74	1.015,74

### **SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE - ACCORDO DI RINNOVO 18 MARZO 2004**

#### **Aumento minimi tabellari**

Con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo conglobato</b>	<b>Totale</b>
6	33,31	1.397,49	1.397,49
5	29,57	1.240,80	1.240,80
4	28,04	1.176,71	1.176,71
3	27,16	1.139,58	1.139,58
2	26,38	1.106,86	1.106,86
1	25,64	1.075,74	1.075,74

#### **Lavoratori ex categoria I, II e III**

<b>Livello</b>	<b>Aumento ex Cat. I</b>	<b>Ex Cat. I</b>	<b>Aumento ex Cat. II</b>	<b>Ex Cat. II</b>	<b>Aumento ex Cat. III</b>	<b>Ex Cat. III</b>
6	<b>42,74</b>	1.793,57	<b>40,67</b>	1.706,61	<b>36,91</b>	1.548,55
5	<b>36,09</b>	1.514,41	<b>34,31</b>	1.439,54	<b>31,96</b>	1.341,17
4	<b>33,16</b>	1.391,43	<b>31,64</b>	1.327,55	<b>29,76</b>	1.248,92
3	<b>32,11</b>	1.347,22	<b>31,11</b>	1.305,19	<b>28,97</b>	1.215,56
2	<b>30,04</b>	1.260,36	<b>29,30</b>	1.229,43	<b>28,12</b>	1.179,74

1	<b>28,64</b>	1.201,62	<b>27,86</b>	1.169,13	<b>27,03</b>	1.134,29
---	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

## **SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA - IPOTESI DI ACCORDO 27 MAGGIO 2004**

### **Aumento minimi tabellari**

Con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo conglobato</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
Q	39,33	1.530,48	100,00	1.630,48
1	36,99	1.439,38	-	1.439,38
2	34,88	1.357,39	-	1.357,39
3 S	32,31	1.257,18	-	1.257,18
3	31,14	1.211,63	-	1.211,63
4 S	29,50	1.147,86	-	1.147,86
4	28,56	1.111,42	-	1.111,42
5 S	28,10	1.093,20	-	1.093,20
5	27,39	1.065,87	-	1.065,87
6 S	26,69	1.038,54	-	1.038,54
6	25,99	1.011,21	-	1.011,21
7	24,12	938,33	-	938,33

## **TEATRI - PERSONALE ARTISTICO E TECNICO - ACCORDO 9 DICEMBRE 2004**

### **Trasferte in Italia**

Dal 1° settembre 2005, per le trasferte in località diversa dalla sede legale dell'impresa, indipendentemente dalla retribuzione giornaliera, viene corrisposto agli scritturati un rimborso a piè di lista con un massimo stabilito in €85,00 giornalieri, di cui €42,50 per il pernottamento e €21,25 per ciascun pasto.

In alternativa, può essere concordata l'erogazione di un'indennità di trasferta in cifra fissa nelle stesse misure suindicate. L'opzione deve essere esercitata all'inizio della scrittura in modo preferibilmente uniforme per tutti gli scritturati.



## **TERZIARIO - IPOTESI DI ACCORDO 2 LUGLIO 2004 (CONFCOMMERCIO)**

### **Assistenza sanitaria integrativa**

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa.

A decorrere dal 1° settembre 2005, per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- €10 mensili per ciascun iscritto per il personale assunto a tempo pieno;
- €7 mensili per ciascun iscritto per il personale assunto a tempo parziale.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

### **Minimi tabellari - Addetti ai call center**

A decorrere dal 1° settembre 2005, per gli addetti ai call center assunti a partire dal 1° settembre 2003, il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione base in vigore per il CCNL terziario.

### **Orario di lavoro - Addetti ai call center**

A decorrere dal 1° settembre 2005 per gli addetti ai call center i permessi retribuiti sono fruiti secondo le seguenti gradualità:

- 88 ore annue per aziende fino a 15 dipendenti;
- 104 ore annue per aziende oltre 15 dipendenti.

## **TERZIARIO - IPOTESI DI ACCORDO 6 LUGLIO 2004 (CONFESERCENTI)**

### **Assistenza sanitaria integrativa**

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa.

A decorrere dal 1° settembre 2005, per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- € 10 mensili per ciascun iscritto per il personale assunto a tempo pieno;
- €7 mensili per ciascun iscritto per il personale assunto a tempo parziale.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

## **TERZIARIO - COOPERATIVE DI CONSUMO - IPOTESI DI ACCORDO 2 LUGLIO 2004**

### **Assistenza sanitaria integrativa**

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da aziende della distribuzione cooperativa, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa.

A decorrere dal 1° settembre 2005, per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- € 10 mensili per ciascun iscritto per il personale assunto a tempo pieno;
- €7 mensili per ciascun iscritto per il personale assunto a tempo parziale.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

**TURISMO - IPOTESI DI ACCORDO 19 LUGLIO 2003 (CONFCOMMERCIO) E 22 LUGLIO 2003 (CONFESERCENTI)**

**Aumento minimi tabellari - Agenzie di viaggio**

Con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

***Agenzie di viaggio***

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo contrattuale</b>	<b>Indennità contingenza</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
QA	39,90	1.185,73	542,70	46,48	1.774,91
QB	36,87	1.062,59	537,59	41,32	1.641,50
1	34,53	954,20	536,71	-	1.490,91
2	31,50	831,07	531,59	-	1.362,66
3	29,63	756,90	528,26	-	1.285,16
4	28,00	687,65	524,94	-	1.212,59
5	26,37	614,92	522,37	-	1.137,29
6S	25,20	572,92	520,64	-	1.093,56
6	24,97	557,55	520,51	-	1.078,06
7	23,33	491,78	518,45	-	1.010,23

***Agenzie di viaggio minori***

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo contrattuale</b>	<b>Indennità contingenza</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
QA	39,90	1.185,73	542,38	46,48	1.774,59
QB	36,87	1.062,59	537,27	41,32	1.641,18
1	34,53	937,16	536,39	-	1.473,55
2	31,50	815,06	531,30	-	1.346,36
3	29,63	742,44	527,99	-	1.270,43
4	28,00	674,22	524,69	-	1.198,91
5	26,37	602,53	522,14	-	1.124,67

6S	25,20	561,04	520,42	-	1.081,46
6	24,97	546,19	520,30	-	1.066,49
7	23,33	480,93	518,25	-	999,18

## **TURISMO FEDERTURISMO - ACCORDO DI RINNOVO 2 FEBBRAIO 2004**

### **Aumento minimi tabellari - Agenzie di viaggio**

Con la retribuzione relativa al mese di settembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

### ***Agenzie di viaggio***

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo contrattuale</b>	<b>Indennità contingenza</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
QA	39,90	1.185,73	542,70	46,48	1.774,91
QB	36,87	1.062,59	537,59	41,32	1.641,50
1	34,53	954,20	536,71	-	1.490,91
2	31,50	831,07	531,59	-	1.362,66
3	29,63	756,90	528,26	-	1.285,16
4	28,00	687,65	524,94	-	1.212,59
5	26,37	614,92	522,37	-	1.137,29
6S	25,20	572,92	520,64	-	1.093,56
6	24,97	557,55	520,51	-	1.078,06
7	23,33	491,78	518,45	-	1.010,23

### ***Agenzie di viaggio minori***

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo contrattuale</b>	<b>Indennità contingenza</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
QA	39,90	1.185,73	542,38	46,48	1.774,59
QB	36,87	1.062,59	537,27	41,32	1.641,18
1	34,53	937,16	536,39	-	1.473,55

2	31,50	815,06	531,30	-	1.346,36
3	29,63	742,44	527,99	-	1.270,43
4	28,00	674,22	524,69	-	1.198,91
5	26,37	602,53	522,14	-	1.124,67
6S	25,20	561,04	520,42	-	1.081,46
6	24,97	546,19	520,30	-	1.066,49
7	23,33	480,93	518,25	-	999,18

### VACANZA CONTRATTUALE - EROGAZIONE INDENNITÀ

A decorrere dal 1° settembre 2005 a tutti i lavoratori dei settori sottoindicati spetta l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - viene riconosciuto un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Settore contrattuale	% dell'inflazione programmata
Agricoltura Consorzi agrari	30
Alimentari Aziende cooperative	30
Alimentari Aziende industriali	30
Autotrasporto merci Aziende artigiane (Confartigianato)	30
Giornalisti	50
Olio e margarina Aziende industriali	30
Servizi di pulizia Aziende industriali	30
Sottoprodotti della macellazione	30

Cordiali saluti.

